

**Regolamento
per la disciplina e l'utilizzo degli
impianti di videosorveglianza**

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 7 del 30/05/2022

Sommario

CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. - 1. Oggetto	3
Art. - 2. Definizioni	3
Art. - 3. Finalità	4
Art. - 4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali.....	5
CAPO II.....	6
ACCESSO AI DATI.....	6
Art. - 5. Soggetti.....	6
Art. - 6. Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	7
Art. - 7. Amministratori di Sistema	7
Art. - 8. DPO (Data Protection Officer)	8
Art. - 9. Responsabili esterni ed eventuale contitolarità	8
CAPO III.....	9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. - 10. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	9
Art. - 11. Conservazione dei dati personali.....	9
Art. - 12. Obblighi degli operatori connessi al trattamento dei dati personali	9
Art. - 13. Informazioni rese al momento della raccolta	10
Art. - 14. Individuazione delle zone da videosorvegliare	10
Art. - 15. Diritti dell'interessato.....	10
Art. - 16. Accesso alle immagini	11
CAPO IV	12
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	12
Art. - 17. Comunicazione	12
CAPO V	12
MISURE DI SICUREZZA.....	12
Art. - 18. Sicurezza dei dati personali.....	12
Art. - 19. Accesso ai sistemi e parole chiave	12
Art. - 20. Persone autorizzate ad accedere alle centrali di controllo	13
Art. - 21. Cessazione del trattamento dei dati personali.....	13
CAPO VI	13
SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	13
Art. - 22. Sistemi integrati di videosorveglianza.....	13
CAPO VII	14
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	14
Art. - 23. Tutela	14
CAPO VIII	15
DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. - 24. Norme di rinvio.....	15
Art. - 25. Modifiche regolamentari	15
Art. - 26. Pubblicità del regolamento	15
Art. - 27. Disposizioni particolari	15
Art. - 28. Entrata in vigore.....	15

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. - 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attuati dall'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, nell'ambito del territorio dei Comuni, che consentono la visione diretta e la conservazione delle immagini riprese dalle telecamere. I dati personali rilevati mediante le riprese video interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area di interesse dei predetti impianti.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza, deve prevedere un esame preliminare atto a individuare le misure tecniche, organizzative e fisiche necessarie a ridurre al minimo il rischio per i soggetti interessati, cioè per coloro che possono essere oggetto delle riprese e delle registrazioni.
3. A seguito dell'esame preliminare con individuazione delle misure organizzative e tecniche necessarie a ridurre il rischio per i soggetti interessati, dovrà essere effettuata una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali dei trattamenti posti in essere a mezzo degli impianti di videosorveglianza, considerato che i trattamenti, per l'uso delle tecnologie applicate, presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
4. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato al solo fine dello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti all'Unione dei Comuni ed in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali ivi compresi gli adempimenti relativi al diritto per gli interessati di essere informati sul trattamento dei dati personali.
5. L'attività di videosorveglianza può essere svolta esclusivamente a seguito di valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e quindi adottando le misure previste per affrontare tali rischi.
6. A seguito dello svolgimento di valutazione d'impatto e qualora risulti un rischio residuo elevato per i diritti e le libertà degli interessati, il titolare o il responsabile dei trattamenti sono tenuti a consultare il Garante per la privacy, facendo richiesta di consultazione preventiva.
7. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dall'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone nei propri territori, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. - 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato e integrato con il Decreto Legislativo 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle Disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
 - b) per "**Regolamento**" il "*Regolamento UE 2016/679* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (GDPR);
 - c) per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;

- d) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per **“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- f) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per **“titolare” o “titolare del trattamento dei dati personali”**, l’Ente Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per **“responsabile” o “responsabile del trattamento dei dati personali”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per **“responsabile della protezione dei dati” o “DPO”** si intende il soggetto esterno con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi, nominato dal titolare del trattamento, che affianca il medesimo nella valutazione e gestione del trattamento dei dati nel rispetto delle normative sulla privacy, vigilando sull’osservanza delle normative stesse;
- j) per **“autorizzati”**, chiunque, sia esso definito “designato” o “incaricato”, agisce sotto l’autorità del titolare o del responsabile che abbia accesso e gestisca dati personali per le funzioni che gli competono;
- k) per **“designati”**, coloro che operano sotto l’autorità del titolare e sono stati individuati da questi a svolgere specifici compiti e funzioni di primo livello connessi al trattamento di dati personali;
- l) per **“incaricati”**, coloro che operano sotto l’autorità del titolare e svolgono compiti di secondo livello in merito al trattamento dei dati personali;
- m) per **“amministratore di sistema”**, si intende il personale sistemistico e di networking, che ha facoltà di accesso alle informazioni anche senza i vincoli e le protezioni del livello applicativo;
- n) per **“interessato”**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- o) per **“Unione dei Comuni” o “Unione”**, l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone;
- p) per **“Comuni”**, i comuni che hanno trasferito le competenze per la gestione della videosorveglianza all’Unione dei Comuni;
- q) per **“Polizia Locale”**, *la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone*;
- r) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- s) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- t) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine **a seguito di inquadatura**, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- u) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. - 3. Finalità

1. Le finalità a cui è diretto l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni e conseguentemente all’Unione dei Comuni dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia Locale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dal Decreto Legislativo n° 51 del 2018, che ha recepito la direttiva Ue 2016/680.

2. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate. Al riguardo vengono richiamati i Patti per l'Attuazione della Sicurezza Urbana sottoscritti dal Prefetto di Ancona con i Comuni.
3. In particolare, l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ha lo scopo di:
 - a) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare e tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e tutela del patrimonio pubblico;
 - c) tutela della protezione civile e della salute pubblica;
 - d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso e tutela della sicurezza stradale;
 - e) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;
 - f) attivare uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale, di tutela ambientale e di polizia amministrativa;
 - g) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - h) rassicurare i cittadini migliorando la percezione avvertita di sicurezza nell'ambito dei territori comunali.
4. Per quanto riguarda le telecamere OCR il presente regolamento aderisce allo spirito di una progettualità ampia con possibilità di interconnessione dei transiti rilevati sul territorio comunale.
5. La Polizia Locale può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, altri dispositivi mobili, anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni ovvero con apposito provvedimento del Comandante della Polizia Locale, sulla base degli indirizzi e principi dettati dal Garante della Privacy e dalla normativa vigente.
6. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti delle amministrazioni comunali, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. - 4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice della privacy, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. In attuazione del principio di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dall'Unione dei Comuni esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. In attuazione del principio di finalità, gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi la videosorveglianza è consentita come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di

giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

4. In attuazione del principio di necessità e proporzionalità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza dei trattamenti, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
6. A presidio di particolari obiettivi sensibili, individuati previa approvazione della Giunta dell'Unione, potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi (sistemi c.d. intelligenti), rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico.
7. In attuazione del principio di limitazione della conservazione, i dati personali sono conservati al fine di consentire la gestione delle informazioni per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
8. Il titolare è competente per il rispetto dei principi sopra declinati, ed è in grado di provarlo in base al principio di "responsabilizzazione".

CAPO II

ACCESSO AI DATI

Art. - 5. Soggetti

1. Il titolare del trattamento dell'attività di videosorveglianza è l'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone. Lo stesso svolge l'attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati.
2. A tal fine l'Unione dei Comuni è rappresentata dal Presidente dell'Unione, a cui compete ogni decisione circa le modalità e le finalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
3. Il Presidente dell'Unione, in qualità di rappresentante legale del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. nomina il "designato al trattamento" dei dati personali svolti con il sistema di videosorveglianza;
 - c. detta, con il supporto del DPO, le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d. vigila insieme al DPO sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
4. Con proprio atto il Presidente pro tempore nomina quale designato il Comandante della Polizia Locale in servizio.
5. Il soggetto designato dal Presidente dell'Unione:
 - a. si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate a ridurre i rischi rispetto ai diritti e le libertà degli interessati;

- b. custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi;
- c. nomina gli "incaricati al trattamento" e impartisce loro disposizioni vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date;
- d. nomina i "responsabili esterni del trattamento" dei dati personali;
- e. nomina gli "amministratori di sistema";
- f. consente l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Art. - 6. Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il designato nomina gli incaricati del trattamento dei dati personali in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici, le puntuali prescrizioni e le istruzioni per il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza (comprensivi di credenziali di accesso o password e chiavi di accesso alle centrali di controllo) in base alle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
3. Gli incaricati sono nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio appartenenti alla Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai dipendenti della Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alla disciplina in materia e alle istruzioni impartite dal titolare, dal designato nonché dal DPO.
5. Agli incaricati possono essere attribuite, con l'atto di nomina, le attività di custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi di accesso dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. - 7. Amministratori di Sistema

1. Il personale sistemistico e di networking, avendo facoltà di accesso alle informazioni anche senza i vincoli e le protezioni del livello applicativo, è nominato amministratore di sistema e provvede ad attribuire singolarmente l'ambito di autorizzazione. Sono considerati Amministratori di sistema i tecnici che lavorano a tutti i livelli della catena tecnologica, di solito al di sotto dello strato applicativo inclusi coloro che possono definire e rilasciare credenziali di autenticazione ad altri soggetti.
2. A partire dal livello "visibile", la catena tecnologica è composta da:
 - a. Livello applicativo;
 - b. Middleware (DBMS e web service);
 - c. Sistemi operativi;
 - d. Hypervisor;
 - e. Server e sottosistemi SAN/NAS;
 - f. Network.
3. I principali compiti di un Amministratore di Sistema sono i seguenti:
 - a. Monitorare l'infrastruttura informatica di competenza attraverso l'analisi dei log, identificando e prevenendo potenziali problemi;
 - b. Introdurre ed integrare nuove tecnologie negli ambienti esistenti;
 - c. Installare e configurare nuovo hardware/software sia lato client, sia lato server;
 - d. Applicare le patch e gli aggiornamenti necessari al software di base ed applicativo, modificare le configurazioni in base alle esigenze dell'organizzazione;
 - e. Gestire e tenere aggiornati gli account utenti ed i relativi profili di autorizzazione;

- f. Fornire risposte alle questioni tecniche sollevate dall'utenza, porre rimedio ai problemi/guasti tramite tecniche di troubleshooting;
- g. Pianificare e verificare la corretta esecuzione dei backup e delle repliche;
- h. Documentare le operazioni effettuate (Logbook), le configurazioni, le modalità di backup e di ripristino dei dati e dei sistemi, gli eventi e le soluzioni ai problemi;
- i. Ottenere le migliori prestazioni possibili con l'hardware a disposizione;
- j. Effettuare controlli tecnici a tutti i livelli della catena tecnologica per verificare funzionalità e sicurezza di singoli sistemi, dispositivi e applicazioni software, secondo le modalità previste dalle procedure interne;
- k. Operare secondo le prescrizioni di sicurezza e le procedure interne previste.

Art. - 8. DPO (Data Protection Officer)

1. Il DPO affianca il titolare nella gestione delle pratiche relative al trattamento dei dati.
2. In particolare, il DPO ha il compito di:
 - a) informare il titolare ed i responsabili, nonché i soggetti autorizzati circa gli obblighi previsti in materia di privacy;
 - b) se richiesto, fornire parere al titolare in merito alla valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
 - c) cooperare con le autorità di controllo;
 - d) fungere da punto di contatto con i soggetti interessati in merito a qualsiasi problematica dovesse emergere riguardo ai trattamenti dei dati;
 - e) consultare l'autorità di controllo anche di propria iniziativa.

Art. - 9. Responsabili esterni ed eventuale contitolarità

1. Il titolare nomina quali responsabili esterni quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, esterni all'Unione dei Comuni dei quali questa si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano trattamenti di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. La nomina del Responsabile esterno del trattamento deve avvenire a mezzo di un contratto dallo stesso sottoscritto o di altro atto giuridico e deve disciplinare in modo tassativo l'oggetto dei trattamenti di cui il soggetto esterno è nominato responsabile. In particolare, l'atto di nomina deve individuare la natura, la durata, le finalità dei trattamenti assegnati, le caratteristiche dei dati oggetto dei trattamenti, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e nelle successive norme di attuazione.
3. Nel caso di sistemi di videosorveglianza integrati con altri soggetti pubblici o privati, dovranno essere individuate le titolarità in relazione ai singoli trattamenti o le contitolarità ove risulti che vi sono più soggetti titolari dello stesso trattamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. - 10. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
2. Gli impianti di videosorveglianza consentono riprese video e fotografiche a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese che consentono il riconoscimento delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Le riprese video e fotografiche possono essere trasmesse e conservate presso le sale di regia e i server di registrazione ubicati nei vari presidi comunali ovvero presso la sala operativa della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni nonché nei singoli punti di ripresa.

Art. - 11. Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 e comunque non superiore a novanta giorni, è ammessa esclusivamente per indagini di polizia giudiziaria.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata a una consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. - 12. Obblighi degli operatori connessi al trattamento dei dati personali

1. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video e possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. La Polizia Locale potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo

comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. - 13. Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, in modo che i soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata sono immediatamente informati.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Inoltre, sul sito istituzionale dei Comuni e dell'Unione dei Comuni e presso l'ufficio della Polizia Locale è disponibile l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
4. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. - 14. Individuazione delle zone da videosorvegliare

1. Compete alla Giunta comunale l'atto di indirizzo sull'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza.
2. E' fatta salva la possibilità per il Comandante della Polizia Locale di individuare altri siti strategici, anche temporanei, per le finalità proprie del presente regolamento.

Art. - 15. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta, ha diritto, nel rispetto anche delle prerogative previste anche dal D.lgs. 51/2018:
 - a) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - b) di ottenere, a cura del titolare, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, in caso di giustificato motivo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, della loro origine nonché l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al designato mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica.
5. Il termine per la risposta per tutti i diritti, ricompreso il diritto di accesso, è di 30 giorni, estensibile fino a 90 giorni nelle ipotesi di particolare complessità. Il titolare, il responsabile del trattamento dei

dati personali devono comunque dare un riscontro all'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, anche in caso di diniego o di estensione del termine.

6. La risposta all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta, anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità e può essere data oralmente solo se così richiede l'interessato stesso.
7. L'esercizio dei diritti è gratuito per l'interessato fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 6.
8. Può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, stabiliti con atto della Giunta dell'Unione dei Comuni.
9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. - 16. Accesso alle immagini

1. L'accesso alle immagini della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al titolare del trattamento entro tre giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle immagini. Nel caso in cui gli organi di Polizia nello svolgimento delle indagini necessitino di avere informazioni ad esse collegate e che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Designato del trattamento.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese può essere richiesta e acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391 quater C.P.P., può richiedere e acquisire copia delle riprese previo pagamento delle eventuali spese.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela, può richiedere al titolare del trattamento che le immagini siano conservate oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o della polizia giudiziaria procedente, ai quali spetta l'onere di presentare richiesta di acquisizione delle immagini. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il titolare del trattamento deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

CAPO IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. - 17. Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione dei comuni a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da regolamento e/o convenzione. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal designato.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati o per la ricerca di persone scomparse.

CAPO V

MISURE DI SICUREZZA

Art. - 18. Sicurezza dei dati personali

1. Il titolare del trattamento adotta le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE e dell'art. 25 del D. lgs. 51/2018, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Per maggior sicurezza verrà privilegiato l'utilizzo di videoregistratori che impediscono la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. - 19. Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai dati è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento, muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal titolare o da soggetti dallo stesso delegati.
2. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

3. Il sistema è configurato in maniera tale che il designato e ogni incaricato accedono al servizio con una propria password individuale al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

Art. - 20. Persone autorizzate ad accedere alle centrali di controllo

1. L'accesso alla sala operativa della Polizia Locale e alle sale di regia presso i vari presidi comunali è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. L'accesso alle sale di cui al presente articolo è consentito altresì all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante della Polizia Locale con un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi e alle modalità dell'accesso.
4. L'accesso avviene in presenza di almeno uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Possono essere autorizzati all'accesso ai monitor solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Locale.
6. Il designato al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
7. I soggetti autorizzati all'accesso alle centrali di controllo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si conformano a quanto loro impartito dal designato e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. - 21. Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

CAPO VI

SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. - 22. Sistemi integrati di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del D.L. 14/2017 convertito in legge 48/2017 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e in particolare rispetto le previsioni di cui all'articolo 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'articolo 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
 - c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza, individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
- a. l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b. la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dell'Unione di Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:
- a. l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - b. un “centro” unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO VII

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. - 23. Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli articoli 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. - 24. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), al D.lgs. 51/2018 ed al Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.lgs. 101/2018, al provvedimento generale in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, alle Linee Guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDBP), nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. - 25. Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. - 26. Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Unione.

Art. - 27. Disposizioni particolari

1. Qualora cittadini o enti privati intendano installare a loro spese su suolo pubblico telecamere compatibili con il sistema, che rimarranno di proprietà dell'Unione, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza urbana, possono inoltrare richiesta scritta al titolare del trattamento che provvederà ad esaminare le domande e ad approvare i progetti.
2. I Comuni ovvero l'Unione dei Comuni promuovono, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

Art. - 28. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.